



# COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

## ORDINANZA Nr. 61 del 26/09/2025

### **Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE DESTINATE AL GIOCO PER BAMBINI**

#### PREMESSO CHE

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene il fumo di tabacco uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie che influiscono negativamente sulla salute della popolazione;
- il fumo di tabacco è causa di neoplasie (in primo luogo cancro del polmone) e di diverse altre malattie non neoplastiche; è ascrivibile tra le cause più importanti di morte prematura nei paesi sviluppati e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;
- in Europa il fumo uccide ogni anno circa 700.000 persone, il che rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute. Milioni di cittadini dell'Unione Europea soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie. In Italia circa 85.000 sono le morti annuali connesse al fumo di sigaretta;
- anche il fumo passivo è fatto nocivo per la salute e colpisce una grande parte della popolazione e rappresenta fenomeno particolarmente preoccupante in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte.

#### CONSIDERATO che:

- la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori, che pure ha introdotto divieti sempre più stringenti di fumare in tutti i locali chiusi di uso pubblico, non ha tuttavia disciplinato il divieto di fumo in aree all'aperto che sono ritenute particolarmente rilevanti per la salute pubblica come quelle destinate al gioco dei bambini nei parchi e giardini pubblici; quelle limitrofe agli ingressi degli uffici pubblici, delle scuole, delle università; quelle in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale; nei cimiteri;
- appare opportuno oltre che necessario tutelare, dal fumo passivo, categorie di persone cosiddette deboli che a tali luoghi accedono per necessità, motivo di salute, di svago o di istruzione e che tale tutela appare prioritaria rispetto alla possibilità che viene tuttavia garantita di poter utilizzare altri spazi aperti per poter lecitamente fumare.

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 51, comma 1-bis, della Legge 16/01/2003, nr. 3 *"Tutela della salute dei non fumatori"*, che norma il divieto di fumo estendendolo anche *"alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione"*, al fine di garantire una maggior tutela della salute dei giovani e dei bambini;
- l'articolo 3, comma 1 lettera d), del D.P.C.M. 14 dicembre 1995 che dispone che *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine"*

*all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".*

RITENUTO quindi necessario:

- promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte delle fasce cd. deboli della comunità;
- imporre, a tale scopo, il divieto di fumare, finalizzato a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici ed a salvaguardare il diritto alla salute della popolazione.

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli articoli 7-bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

## **ORDINA**

### **1. E' fatto divieto di fumo nelle seguenti aree all'aperto del territorio comunale:**

- **Parchi pubblici**
- **aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi e nei giardini pubblici;**

2. All'ingresso od in altra posizione ben visibile delle suddette aree, dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante appositi cartelli informativi.

## **SANZIONI**

- 
- Le violazioni al dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500, con obbligo di adempimento immediato a quanto richiesto con il presente provvedimento.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24 novembre 1981, nr 689, e successive modifiche ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza in giunzione di pagamento.
- 
- Al controllo sull'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Locale
- 
- AVVISA che
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- 
- DISPONE che la presente ordinanza:
- abbia vigore con decorrenza immediata previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e ne sia data notizia mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nonchè venga pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;
- venga trasmessa, per i controlli di competenza, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio.

IL SINDACO  
GIMMI DISTANTE

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*